



Ministero dello Sviluppo Economico

IPOTESI ACCORDO UTILIZZO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013

La Delegazione di parte pubblica del Ministero dello sviluppo economico e le Organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione per il personale con qualifica non dirigenziale,

PREMESSO E CONSIDERATO

- *quanto alla consistenza del Fondo unico di amministrazione anno 2013 e alle risorse disponibili per la contrattazione decentrata:*
 - che il capitolo 1700 del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno 2013, dispone di uno stanziamento iniziale di € 7.241.639,00 quale quota fissa del fondo unico di amministrazione;
 - che sono in corso di attribuzione ulteriori risorse, tra le quali quelle da assegnare in sede di assestamento di bilancio, comprensive delle economie, nonché quelle provenienti dai fondi del personale del soppresso ICE nei ruoli del MiSE;
 - che una quota parte delle risorse da ultimo menzionate, trasferite dal pertinente fondo di amministrazione del soppresso ICE, ai sensi del decreto interministeriale 9 gennaio 2013 (registrato dalla Corte dei conti il 12 marzo 2013) è vincolata al pagamento del trattamento economico accessorio ai dipendenti, provenienti dal soppresso Istituto e appartenenti all'area VI "professionisti", trasferiti al Ministero dello sviluppo economico nelle more della definizione della procedura di mobilità volontaria;
- *quanto all'attuale assetto del Ministero, che esso è definito dai seguenti atti organizzativi, in attesa della riorganizzazione di cui appresso:*
 - il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione spetta una indennità accessoria sostitutiva degli istituti retributivi confluiti nel FUA;
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 giugno 2012 di modifica del D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del MiSE;

- *quanto all'istituto della produttività occorre tener conto che:*
 - il D.M. 10/02/2011 di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance del MiSE;
 - l'erogazione del trattamento accessorio legato alla produttività, quale strumento di riconoscimento del merito, è subordinata al raggiungimento degli obiettivi e all'effettivo apporto partecipativo del personale;
 - il monitoraggio relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi, assegnati alle singole unità organizzative della struttura ministeriale, esprime percentualmente il conseguimento degli stessi nei primi due trimestri 2013;
- *quanto alla cornice normativa e pattizia, tra l'altro, di dover osservare:*
 - le disposizioni recate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - le clausole del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2006-2009 e relativi bienni economici, e, in particolare, l'articolo 32 che contempla le utilizzazioni prioritarie delle risorse del Fondo unico di amministrazione in sede di contrattazione decentrata e l'articolo 23 dello stesso contratto in materia di politiche di incentivazione alla produttività;

TENUTO CONTO

- il conseguente blocco del *turn over* sino al completamento dell'anzidetto processo rende necessaria la riallocazione del personale, allo scopo di mantenere il livello dei servizi e delle prestazioni;
- al fine di favorire adeguati avvicendamenti di personale nelle posizioni lavorative con elevata *expertise*, è opportuno destinare una quota delle risorse del Fondo unico di amministrazione 2013, da impiegare in specifici progetti;

CONCORDANO

sulle seguenti destinazioni delle risorse del Fondo unico di amministrazione 2013, già stanziato sul capitolo 1700 e in corso di assegnazione:

1. Posizioni organizzative.

La quota del FUA 2013, pari ad € 894.000,00 (€ 673.700,08, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP) è destinata a finanziare le posizioni organizzative, di cui all'art. 18 e 19 CCNL 1998/2001.








Il contingente delle posizioni organizzative, formalmente conferite nell'ambito della terza area, è fissato in 380 unità, ripartite secondo le seguenti tipologie:

- 1) 300 di tipo A: funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; sarà attribuita un'indennità pro-capite annua pari a € 2.500,00;
- 2) 80 di tipo B: attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari; sarà attribuita un'indennità pro-capite annua pari a € 1.800,00.

L'Amministrazione assicurerà informativa alle OO.SS. sulle posizioni organizzative conferite.

2. Indennità

Sono finanziate con le risorse del Fondo unico di amministrazione 2013 le seguenti indennità:

- a) indennità di turno: festivo, € 18,08, per ciascun turno festivo, come definizione di turno festivo da CCNL; notturno, € 20,66, per ciascun turno notturno, come da definizione di turno notturno da CCNL; festivo-notturno, € 30,99, per ciascun turno festivo notturno, come da definizione di turno festivo-notturno da CCNL;
- b) indennità di reperibilità: pari a € 17,35 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, da corrispondere, per ciascun turno di reperibilità, sulla base della disciplina stabilita con accordo 26/09/2012, incrementando di una unità il contingente per ogni Ispettorato Territoriale, al personale addetto ai servizi di carattere generale cui potrà essere richiesto di garantire la reperibilità fuori dell'orario di servizio;
- c) indennità per manipolazione sostanze tossiche: nella misura di € 4,00 giornaliera, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'Irap, per un massimo di 11 mesi l'anno;
- d) indennità per radiazioni ionizzanti: nella misura di € 103,29 mensili, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, per un massimo di 10 mesi l'anno;
- e) indennità per centralinisti non vedenti: nella misura di € 4,52 al giorno al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, compresi i giorni di congedo ordinario
- f) indennità di flessibilità organizzativa che compete nella misura giornaliera pro-capite di € 8,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, per un massimo di 220 giorni l'anno, ai dipendenti in servizio presso le strutture dirigenziali di livello generale nel limite massimo, per ciascuna struttura, di

Filaceo

g

bb  R M/S 

€ 7.040,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. L'indennità di flessibilità organizzativa è volta a remunerare il disagio del personale delle segreterie delle predette strutture dirigenziali generali, che svolge prestazioni lavorative in condizioni di gravosa articolazione dell'orario di lavoro tale da non consentire l'utilizzo delle fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita.

Le indennità dalla lettera a) alla lettera e) sono finanziate con una quota del FUA 2013, pari ad € 130.000,00 (€ 97.965,34, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP). Mentre la quota del FUA 2013, pari ad € 205.525,76 (€ 154.880,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), è destinata a remunerare l'indennità di cui alla lettera f).

3. Contrattazione di posto di lavoro

La quota del FUA 2013, pari a € 1.000.000,00 (€ 753.579,50 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP), è riservata alla contrattazione di posto di lavoro, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del C.C.N.L. 2006-2009, di cui all'art. 4, comma 3, lett. B), del C.C.N.L. del 16 febbraio 1999, ed è ripartita in proporzione al numero di dipendenti in servizio presso ciascuna sede di RSU.

Ogni sede di contrattazione di posto di lavoro utilizzerà lo stanziamento di propria pertinenza per retribuire particolari condizioni di lavoro o per finanziare progetti che consentano di conseguire un miglioramento qualitativo o quantitativo dei servizi o la semplificazione di procedure o una maggiore economia di gestione, evitando il ricorso a forme indifferenziate di remunerazione.

4. Progetti

Al fine di provvedere al mantenimento di appropriati livelli di produttività degli Uffici e alla adeguata riallocazione delle risorse umane, conseguente alle riduzioni delle dotazioni organiche, è destinato lo stanziamento di € 350.000,00 (€ 263.752,83 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP) per la realizzazione di specifici progetti di trasferimento delle professionalità interne a personale destinato ad avvicinarsi in posizioni lavorative con elevata *expertise*.

Ad ogni Centro di responsabilità verrà attribuita una quota delle predette risorse, calcolata in funzione della percentuale di cessazioni previste, nel 2013, in attuazione del piano di riduzione delle dotazioni organiche.

I progetti sono definiti dai Responsabili dei Centri di responsabilità in base ai seguenti criteri:

- miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali - legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e l'utenza - in relazione al superamento delle criticità derivanti dalla riduzione di personale;



- agevolare le condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi per fronteggiare situazioni di emergenza o di eccezionale impegno richiesto in alcuni settori del Ministero, verificatesi anche per trasferimenti d'ufficio;

L'attivazione di specifici percorsi formativi, teorico-pratici, svolti da professionalità interne, realizzeranno l'adeguamento delle competenze in essere, fornendo supporto conoscitivo, regole tecnico-amministrative legate ad un particolare settore ed assicurando l'operatività e la continuità dei servizi.

Al termine del percorso formativo, al coordinatore del progetto spetterà un compenso non superiore a € 1.500,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, ai partecipanti un compenso non superiore a € 1.000,00, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

L'Amministrazione assicurerà opportuna informativa alle OO.SS. sui progetti approvati.

5. Cumulabilità

Ciascun dipendente può essere destinatario di un solo istituto tra quelli indicati nel presente accordo dal punto 1 al 4, ad eccezione delle indennità per particolari posizioni previste da disposizioni normative, di cui alle lett. a), b), c), d), e) del punto 2.

Le indennità per radiazioni ionizzanti e per centralinisti non vedenti sono cumulabili con una sola delle altre indennità e comunque non fra loro.

L'incumulabilità deve intendersi su base mensile.

6. Produttività

Fatta salva la quota di risorse vincolate, ai sensi del decreto interministeriale 9 gennaio 2013, al trattamento accessorio spettante ai professionisti provenienti dal soppresso Istituto per il commercio con l'estero, le risorse del fondo non destinate agli istituti contrattuali di cui ai precedenti punti, incrementata degli ulteriori finanziamenti che confluiranno nel FUA 2013, nonché delle eventuali economie, è finalizzata alla remunerazione dell'istituto della produttività individuale sulla base del sistema di misurazione e valutazione approvato con D.M. 10 febbraio 2011.

A titolo di acconto è destinata la quota parte della risorsa fissa del FUA 2013, corrispondente ad € 4.646.400,00 (€ 3.501.431,80 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione e dell'IRAP), da erogare al personale per quanto maturato al 30 giugno 2013, sulla base delle presenze considerando tali anche le tipologie di assenza equiparate a presenza di cui all'allegato 1.

Filasci

to

BB

[Signature]

M/S
[Signature]

[Signature]

E' fatto salvo il conguaglio o l'eventuale ripetizione di somme, in fase di saldo dell'intero importo di competenza per l'anno 2013, non appena concluso l'iter per la determinazione delle risorse variabili del fondo stesso.

7. Clausola finale


Le parti infine stabiliscono che le risorse che residueranno dopo il pagamento di tutti gli altri istituti previsti dai punti precedenti del presente accordo e le ulteriori risorse che eventualmente confluiranno nel Fondo andranno ad incrementare la quota disponibile per il pagamento della produttività individuale.

Roma, 3 luglio 2013

LA PARTE PUBBLICA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI



FPCPIL AM
FLP Maria Elena
UIL PA
CONFSAL UNISA
UGL-INTESA
CISCFP CevG

Allegato 1

Si ritiene necessario chiarire ai fini dell'erogazione della quota di produttività le diverse tipologie di assenza equiparate a presenza:

- 1) congedo ordinario ivi comprese le festività soppresse;
- 2) riposi compensativi;
- 3) articolo 18, comma 2, CCNL 94/97;
- 4) congedo per maternità/paternità (già astensione obbligatoria per maternità ed interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza artt. 16-17-28 d.lgs. 151/2001);
- 5) congedo parentale (ex astensione facoltativa retribuita al 100%);
- 6) assenze per donazione sangue e midollo osseo;
- 7) permessi per lutto
- 8) permessi per citazione in tribunale su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- 9) permessi retribuiti art. 4 legge 53/2000;
- 10) permessi sindacali retribuiti e distacchi sindacali parziali;
- 11) permessi relativi alla legge 104/92, art. 33, (portatori di handicap e per coloro che assistono familiari con handicap in situazioni di gravità);
- 12) malattia nei casi specifici:
 - infortunio sul lavoro
 - causa di servizio
 - ricovero ospedaliero
 - day-hospital
 - terapie salvavita

